



Repubblica Italiana

CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

CASA CONSORTILE DELLA LEGALITA'

2° SETTORE

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

*art. 1, commi 102-110, Legge 30 dicembre 2025, n. 199
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 aprile 2026*

COMUNICAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE

In data 27 aprile 2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24, la Città di Mazara del Vallo ha approvato il **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali**, ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Si invitano i contribuenti a prenderne visione ai fini di una migliore comprensione della misura.

1. Cosa si può definire

Sono ammessi alla definizione agevolata i debiti, anche tributari, risultanti da:

Ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910) emesse entro il 27 aprile 2026

Accertamenti esecutivi (art. 1, c. 792, L. 160/2019) emessi entro il 27 aprile 2026, anche se non ancora notificati

Periodo di riferimento: dal 1° gennaio 2000 al 27 aprile 2026.

Beneficio – Abbattimento integrale di sanzioni e interessi

La definizione si perfeziona pagando **solo il capitale + le spese di procedura e notifica**. Sanzioni e interessi (inclusi quelli di mora e di dilazione) sono integralmente esclusi.

2. Cosa NON si può definire

- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
- **Sanzioni amministrative non tributarie** (incluse le sanzioni per violazioni del Codice della Strada).

3. Termini chiave

Modulistica disponibile dal
08 giugno 2026

Termine perentorio istanza
30 giugno 2026

Pagamento 1 rata o unica entro
10 gg da accoglimento

L'istanza deve essere presentata **entro il termine perentorio del 30 giugno 2026**. La modulistica sarà disponibile sul sito istituzionale l'8 giugno 2026.

Portale telematico dedicato:

<https://rottamazione.officinatributaria.it/F061>

4. Una sola istanza, anche per più debiti

Il debitore può presentare un'unica istanza comprensiva di più debiti, anche di diversa natura (ingiunzioni e accertamenti esecutivi). In tal caso, il Comune determina un piano di pagamento unitario, ferma restando la facoltà di definire anche singole posizioni debitorie.

5. Come avviene il pagamento

Entro 60 giorni dalla presentazione, il Comune comunica gli importi dovuti e il piano di rate. Si può scegliere:

- **Versamento unico:** entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento.
- **Versamento rateale:** prima rata entro 10 giorni dalla comunicazione + spese di procedura.

Interessi sulle rate: tasso legale maggiorato del 3% annuo, dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

6. Rateazione per persone fisiche (in base all'ISEE)

Fascia ISEE	Numero max rate	Durata
ISEE fino a € 10.000	72 rate	6 anni
ISEE da € 10.001 a € 20.000	60 rate	5 anni
ISEE da € 20.001 a € 30.000	48 rate	4 anni
ISEE oltre € 30.001 / non presentato	36 rate	3 anni

Rata minima: € 100,00. Per condizioni di particolare fragilità economica (reddito netto familiare inferiore a € 700,00 mensili), previa valutazione dei Servizi Sociali, **la rata minima è ridotta a € 50,00.**

7. Rateazione per persone giuridiche

Importo del debito	Numero max rate	Note
Fino a € 6.000	24 rate (2 anni)	Dichiarazione di temporanea difficoltà
Oltre € 6.000	60 rate (5 anni)	Valutazione economico-patrimoniale e bilanci

Importo del debito	Numero max rate	Note
Microimprese, ditte individuali, P.IVA	fino a 72 rate	Dichiarazione sostitutiva di temporanea difficoltà

Rata minima: € 250,00 (per le persone giuridiche).

8. Compensazione con crediti verso il Comune

È ammessa la compensazione delle somme dovute con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune (rimborsi, forniture, servizi, lavori). La compensazione deve essere richiesta contestualmente alla domanda di adesione.

9. Riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.

ATTENZIONE

La dichiarazione di adesione produce gli effetti del **riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.** e di **acquiescenza sostanziale alla pretesa tributaria**, limitatamente ai carichi oggetto della domanda.

10. Decadenza

La definizione non produce effetti in caso di:

- mancato, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento della prima o unica rata;
- mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, diverse dalla prima.

In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e il debito residuo diviene immediatamente esigibile in unica soluzione.

Riammissione: è possibile la riammissione al beneficio in caso di gravi ragioni di salute familiare e straordinarie difficoltà socio-economiche, previa valutazione congiunta dei Settori Finanze e Servizi Sociali.

11. Procedure cautelari ed esecutive

Dopo la presentazione della domanda, il Comune non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi o ipoteche. Le procedure di recupero in corso sono sospese (salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo). Con il pagamento integrale, fermi e ipoteche relativi ai debiti definiti sono cancellati su istanza del debitore.

12. Rinuncia al contenzioso pendente

Chi ha giudizi pendenti relativi ai debiti definiti deve indicarlo nell'istanza e impegnarsi a rinunciarvi,

13. Rinvio al Regolamento

Per ogni ulteriore dettaglio (importi parzialmente versati, condizioni di compensazione, situazioni di particolare difficoltà), si rinvia integralmente al Regolamento approvato con delib. C.C. n. 24 del 27/04/2026.

Informazioni e contatti

Ufficio	2° Settore “ Servizi Finanziari, Tributarî e gestione delle Risorse” – Servizio Entrate Tributarie e Contenzioso – Comune di Mazara del Vallo
Sito istituzionale	www.comune.mazaradelvallo.tp.it
Portale definizione agevolata	https://rottamazione.officinatributaria.it/F061
E-mail / PEC	Mail: definizioneagevolata@ comune.mazaradelvallo.tp.it PEC: infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Il Dirigente del 2° Settore Servizi Finanziari, Tributarî e gestione delle Risorse

D.ssa M.Stella Marino